

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018
72/2018/R/GAS

RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SETTLEMENT GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006^a riunione del 8 febbraio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG 2012;
- la vigente Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 o RTTG;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 394/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 619/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 420/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 336/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2016, 486/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2017, 625/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 14 gennaio 2016, 12/2016/R/gas;
- il documento per la consultazione 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 6 aprile 2017, 230/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 590/2017/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, 5/2013.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 590/2017/R/gas l'Autorità ha esposto i propri orientamenti in merito, *inter alia*, alla semplificazione delle modalità di esecuzione delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento previste dalla vigente disciplina del *settlement gas*, affrontando anche le problematiche emerse durante il periodo di applicazione del TISG 2012 sia in relazione alla determinazione delle partite economiche a seguito dell'effettuazione della sessione di aggiustamento, sia afferenti alla possibile presenza di barriere all'accesso e alla contendibilità del mercato *retail*, dovute all'esistenza di una differenza tra i quantitativi immessi all'impianto di distribuzione e quelli prelevati dai clienti finali serviti dal medesimo (di seguito: δ^{10}), differenza che è caratterizzata da una rilevante variabilità temporale e territoriale; in particolare, è stato delineato un percorso di attuazione suddiviso sostanzialmente in tre fasi principali:
 - la gestione del periodo 2013-2017 (di seguito: periodo pregresso) per quanto concerne le sessioni di aggiustamento;
 - l'avvio della nuova disciplina secondo modalità semplificate a partire da gennaio 2018 (di seguito: fase di avvio);
 - l'entrata in vigore della disciplina secondo modalità a regime a partire da gennaio 2020 (di seguito: disciplina a regime);
- con la deliberazione 670/2017/R/gas l'Autorità ha approvato prime disposizioni in tema di *settlement gas* in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviando a successivo provvedimento la definizione della quota di δ^{10} oggetto di compensazione rappresentata dal parametro $\gamma_{A,REMI,ric}$, ritenendo opportuna una sua valutazione su base pluriennale;
- successivamente, con la deliberazione 782/2017/R/gas è stato completato il quadro regolatorio di riferimento per la determinazione delle partite relative alle sessioni di aggiustamento concernenti il periodo pregresso e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina ed è stato dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per l'attivazione di una raccolta di informazioni funzionale alla predisposizione dell'intervento di rettifica dei corrispettivi di scostamento, applicati per effetto di errore materiale commesso dall'impresa di distribuzione o a causa di un errore di misura;
- è di prossima pubblicazione un documento per la consultazione concernente la revisione di due processi tra loro correlati: il processo di mappatura dei rapporti commerciali tra utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) e utenti della distribuzione (di seguito: UdD) e il processo di conferimento della capacità di trasporto ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione (di seguito: *city gate*) e i relativi punti di uscita; le modifiche che saranno introdotte relativamente al primo comporranno certamente il

superamento dell'attuale disciplina relativa alla matrice di corrispondenza di cui all'articolo 21 del TISG 2012.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il decreto legge 1/12 ha, poi, sancito che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 296/2014/R/gas l'Autorità ha approvato le disposizioni in tema di procedure di accreditamento, primo popolamento e successivo aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del SII per il settore del gas naturale, successivamente integrate con la deliberazione 418/2015/R/com con cui l'Autorità ha disposto, tra l'altro, l'accreditamento al SII delle controparti commerciali e la gestione nell'ambito del medesimo delle anagrafiche messe a disposizione ai sensi del TISG;
- con la deliberazione 102/2016/R/gas l'Autorità ha definito le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna (di seguito: PdR) attivo da parte di un nuovo cliente finale o voltura, stabilendo le modalità di gestione del processo per il tramite del SII nell'allegato A alla medesima;
- con la deliberazione 434/2017/R/gas sono state approvate le disposizioni relative all'avvio della sperimentazione concernente la messa a disposizione dei dati di misura gas al SII; nello specifico, è stato previsto che la sperimentazione inizi a partire dai dati messi a disposizione dalle imprese di distribuzione nel mese di ottobre 2017, attraverso una procedura semplificata, definita dal SII, in modo da dare il tempo sufficiente agli operatori di implementare e adeguare i processi interni e i sistemi informativi a supporto;
- nel documento per la consultazione 544/2017/R/com, recante gli orientamenti dell'Autorità in merito alla riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* del gas naturale, sono state descritte le possibili evoluzioni connesse all'obiettivo di semplificazione - già declinato nel documento per la consultazione 570/2016/R/gas e successivamente ripreso nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas - della filiera dei rapporti commerciali funzionale alla procedura *bottom - up* alla base della disciplina del *settlement*;
- con la deliberazione 850/2017/R/gas è stato approvato l'ampliamento del *set* di dati contenuti nell'RCU, in relazione a ciascun PdR, con le informazioni inerenti all'UdB, al trattamento del punto di prelievo ai fini del bilanciamento e alla capacità di trasporto; è stato, altresì, previsto che le relative modalità di caricamento e aggiornamento, nonché le disposizioni funzionali all'accreditamento degli UdB presso il SII, siano stabilite con successivo provvedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i principali elementi di novità relativi alla disciplina a regime, delineati nell'ultimo documento per la consultazione in tema di regolazione del *settlement gas*, il già citato documento 590/2017/R/gas, riguardano:
 - a. la semplificazione dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche per entrambe le sessioni, di bilanciamento e di aggiustamento, che opererà semplicemente aggregando i prelievi di competenza dei PdR sottostanti;
 - b. in relazione ai PdR oggetto di profilazione, l'introduzione del fattore di correzione climatica W_{kr} , già presente nella disciplina vigente e fino ad oggi posto pari a 1, determinato sulla base di una metodologia evoluta che consenta di tener conto dei diversi parametri rilevanti;
 - c. l'assegnazione al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) del compito di:
 - approvvigionare il delta^{IO} nell'ambito dei mercati centralizzati gestiti dal GME, riconducendone il valore ad una partita fisica di competenza dell'impresa di distribuzione interconnessa alla rete di trasporto secondo la logica degli *operating balancing agreement*; in parallelo, proprio in considerazione dei fattori che contribuiscono alla formazione del delta^{IO}, sui quali gli utenti non possono in alcun modo incidere, è stata prospettato l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione di una regolazione che responsabilizzi maggiormente i soggetti che gestiscono il servizio di distribuzione, anche sull'esperienza di quanto previsto da altri paesi europei;
 - predisporre la metodologia per la determinazione del valore giornaliero del parametro W_{kr} , anche valutando la bontà dei vigenti profili di prelievo con componente termica, e provvedere alla sua pubblicazione secondo tempistiche precise rispetto al giorno di competenza (G);
 - d. il conguaglio dei corrispettivi di scostamento sulla base dell'allocato giornaliero all'UdB ossia sulla base degli esiti della procedura di cui alla precedente lettera a. per la sessione di aggiustamento; mentre, si conferma il conguaglio dei corrispettivi di disequilibrio da applicare o riconoscere all'UdB, valorizzato al prezzo di sbilanciamento del giorno G;
 - e. il ruolo del SII a seguito della progressiva centralizzazione della messa a disposizione delle misure gas, nonché dei processi commerciali di voltura e *switching* nell'ambito del medesimo come sopra richiamati; infatti, è stato prospettato di attribuire al SII:
 - l'attività di profilazione e aggregazione delle misure destinate all'RdB, mediante opportuno flusso informativo da implementare, ai fini delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento;
 - la determinazione del prelievo annuo di ciascun PdR (di seguito: CA_{PdR}), oggi in capo alle imprese di distribuzione, entro il mese di luglio di ciascun anno, nonché l'attribuzione a ciascun PdR del profilo

di prelievo standard ed, infine, la semplificazione della matrice di corrispondenza tramite l'identificazione per ciascun PdR dei soggetti responsabili dei prelievi lungo la filiera dei rapporti commerciali, ossia UdD, come già oggi avviene, e UdB;

- come ampiamente argomentato nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas, il completamento di tutte le attività utili all'entrata in vigore dell'assetto regolatorio sopra descritto richiede delle tempistiche non compatibili con l'esigenza di avviare il prima possibile la semplificazione del *settlement*; pertanto, è stata prospettata una fase di avvio della nuova disciplina in linea con i principali obiettivi che s'intendono perseguire e basata su due processi: la determinazione delle partite fisiche ed economiche e la gestione economica del delta^{IO};
- nello specifico, è stato ipotizzato che:
 - f. l'approvvigionamento del delta^{IO} sia posto in capo ai soggetti che servono PdR la cui misura è rilevata con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, ritenendo che i quantitativi allocati all'UdB relativamente a tali clienti finali possano essere posti pari a quelli attesi - sulla base dei profili di prelievo, corretti con il parametro W_{kr} , e del prelievo annuo - e che il suo valore sia individuato secondo un approccio nazionale;
 - g. l'RdB calcoli la quota giornaliera del delta^{IO} complessivo che ciascun UdB è tenuto a coprire come rapporto fra i consumi attesi presso i PdR con frequenza di misura inferiore a quella mensile, di competenza dell'UdB, e quelli attesi presso il complesso dei medesimi PdR (di seguito: parametro $\alpha_{UdB,k}$);
 - h. l'RdB determini le partite fisiche ed economiche, in bilanciamento e in aggiustamento, come somma di due termini:
 - il primo dato dalla somma dei prelievi comunicati dalle imprese di distribuzione con riferimento ai PdR con lettura mensile o con dettaglio giornaliero, dei consumi dell'impresa stessa e di quelli attesi relativi ai PdR la cui misura è rilevata con frequenza inferiore alla mensile, definiti convenzionalmente dall'RdB per ciascun giorno k e per punto *city gate*;
 - il secondo dato dal prodotto del parametro $\alpha_{UdB,k}$, di cui alla precedente lettera g., per la differenza tra il quantitativo immesso al *city gate* e il totale dei prelievi di competenza degli UdB presenti sul medesimo, calcolato secondo quanto indicato al precedente alinea;
 - i. per quanto concerne la gestione economica del delta^{IO}, contestualmente alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, siano calcolati rispettivamente i valori $\Delta_{UdB,m}^{IO}$ e $\Delta_{UdB,m}^{IO,A}$, di competenza di ciascun UdB e per ogni mese, come differenza tra i quantitativi definiti secondo quanto illustrato alla precedente lettera h. e le allocazioni attribuite all'UdB, presso i medesimi punti, nel rispetto della procedura indicata alla precedente lettera a. e che le partite economiche associate alle partite fisiche, così calcolate, vengano determinate valorizzando queste ultime ad un prezzo pari alla media

- aritmetica del *System Average Price* o SAP, di cui al comma 1.2 del TIB, relativa al mese cui si riferiscono;
- j. sia adottata una metodologia semplificata per la determinazione del valore giornaliero del parametro W_{kr} , basata sul rapporto fra i gradi giorno del giorno di riferimento e i gradi giorno normali e che lo stesso venga definito per regione climatica ossia in relazione alle diciotto zone, omogenee per condizioni climatiche ed associate ad un osservatorio meteorologico, nelle quali è stato suddiviso dall'RdB il territorio nazionale raggiunto da reti di trasporto;
 - k. sia utilizzato un valore di W_{kr} definito *ex ante* per il computo del parametro $\alpha_{UdB,k}$ per entrambe le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, con pubblicazione dello stesso da parte dell'RdB alle ore 11:00 e alle ore 18:00 del G-1; mentre, a consuntivo potrebbe essere impiegato un W_{kr} *ex post* ai fini della procedura di cui alla precedente lettera a. e, quindi, ai fini della gestione economica del delta¹⁰ sopra richiamata alla precedente lettera i.;
 - l. al più tardi a partire dall'1 ottobre 2018, venga eliminata la regola c.d. "Rank", che prevede la ripartizione del gas in base ad una priorità ed a valori limite prefissati, con lo scopo di semplificare la filiera dei rapporti commerciali;
 - m. l'RdB integri il *set* informativo messo a disposizione degli UdB così da garantire le migliori condizioni per la previsione delle partite fisiche di competenza, in coerenza con l'assetto appena illustrato;
- per quanto riguarda le imprese minori di trasporto, in considerazione della futura evoluzione del sistema con la centralizzazione della messa a disposizione delle misure per il tramite del SII, nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas è stato ipotizzato di confermare il vigente sistema semplificato, adottato dalle medesime ai fini delle sessioni di bilanciamento, ai sensi della deliberazione 555/2012/R/gas, estendendolo anche alla sessione di aggiustamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione hanno preso parte 16 soggetti, di cui 7 associazioni e 2 imprese di distribuzione;
- come già indicato nella deliberazione 782/2017/R/gas in ordine al percorso di attuazione, dalla consultazione è emersa l'istanza di posticipare l'avvio previsto per l'1 gennaio 2018; in tal senso, un gruppo di soggetti auspica l'avvio del sistema semplificato con l'inizio del prossimo anno termico, mentre un altro gruppo con l'1 gennaio del primo anno termico in cui non sarà più applicata la regola Rank, anche in considerazione della rilevanza dell'anno solare ai fini del *settlement*; le due imprese di distribuzione che hanno preso parte alla consultazione ed una associazione di operatori ritengono che la data di avvio dovrebbe slittare all'1 gennaio 2019, alla luce dei tempi di implementazione delle modifiche richieste ai sistemi e ai processi in uso presso le imprese di distribuzione, anche tenendo conto del forte impatto collegato all'introduzione

dei profili di prelievo dinamici e del dettaglio giornaliero nella trasmissione dei dati all'RdB per la sessione di bilanciamento; la stessa associazione di operatori ed un operatore ritengono che si potrebbe applicare una soluzione transitoria per l'anno 2018, senza rinunciare però all'adozione da subito del principio di attribuzione del delta^{IO} secondo la nuova disciplina e alla pubblicazione del W_{kr} *ex ante*, determinato sulla base della metodologia semplificata;

- in relazione alla disciplina di avvio del nuovo *settlement* gas:
 - n. un'associazione di operatori propone che, già in fase di avvio del nuovo sistema, l'approvvigionamento dei quantitativi di gas necessari a coprire il delta^{IO} avvenga nell'ambito dei mercati centralizzati gestiti dal GME da parte dell'RdB; più in generale, la gran parte dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione ritiene che l'UdB dovrebbe essere sollevato dall'approvvigionamento del delta^{IO} da subito o, in altri termini, che l'onere economico per la sua copertura sia posto interamente in capo all'utenza finale;
 - o. un operatore reputa importante mantenere una gradualità nell'attuazione degli interventi e, in tal senso, propone una fase iniziale in cui continuare ad applicare l'attuale disciplina del *settlement* ai fini del bilanciamento mensile per, poi, procedere con l'aggiustamento annuale e pluriennale secondo la nuova metodologia descritta con riferimento alla fase di regime; contestualmente all'avvio, l'RdB dovrebbe pubblicare il valore del W_{kr} *ex ante*, con le tempistiche proposte in consultazione;
 - p. un'altra associazione di operatori non concorda con l'introduzione della fase transitoria proposta, non solo in considerazione delle tempistiche ristrette prospettate rispetto alla necessità di un adeguato preavviso e di un periodo di apprendimento per gli operatori, ma anche in ragione dell'elevato rapporto costi/benefici che l'implementazione di tale soluzione transitoria potrebbe generare; in alternativa, si propone il mantenimento dell'approccio basato sull'algoritmo del bilanciamento vigente, adottato per la gestione del periodo pregresso, fino all'avvio della fase a regime;
 - q. in relazione alla valorizzazione economica delle partite fisiche determinate, un operatore ritiene più corretto utilizzare i prezzi giornalieri di mercato (SAP) invece della media aritmetica mensile, in modo da assicurare all'UdB la neutralità rispetto a tali partite, acquistate a livello giornaliero in fase di bilanciamento sulla base delle informazioni ricevute;
 - r. per quanto concerne l'eliminazione della regola di ripartizione *Rank*, un'associazione di operatori condivide la misura ma esprime preoccupazione circa la possibile perdita di flessibilità nelle strategie di approvvigionamento degli UdD, flessibilità attualmente garantita proprio dalla *Rank*; un'altra associazione di operatori ritiene opportuno che l'eliminazione della regola sia effettuata non prima dell'1 ottobre 2018, prevedendo la pubblicazione dei provvedimenti regolatori in tempo utile per lo svolgimento delle campagne commerciali; l'RdB ritiene condivisibile la proposta;

- s. l'RdB ritiene che gli orientamenti siano percorribili; con riferimento alla determinazione del parametro W_{kr} in sede di sessione di bilanciamento, in analogia a quanto osservato per la disciplina a regime, reputa opportuno definire tale valore *ex ante*, prevedendone la pubblicazione alle ore 11:00 e alle 18:00 del giorno gas precedente a quello di competenza; ritiene utile la pubblicazione del termine relativo ai prelievi attesi, presso i PdR con frequenza di rilevazione inferiore alla mensile, su base nazionale e si evidenzia che l'RdB potrà determinare e pubblicare il valore del termine $\alpha_{UdB,k}$ con riferimento esclusivamente alla propria rete di trasporto;
- in merito alla soluzione a regime:
 - t. un'associazione di operatori propone di far partire la nuova disciplina con l'1 ottobre 2020; un'altra, invece, indica l'1 gennaio 2020, mentre per la semplificazione della filiera dei rapporti commerciali e dei processi di conferimento della capacità suggerisce l'1 ottobre 2019;
 - u. l'assetto prospettato ha registrato un generale consenso con riferimento alle modalità sia di approvvigionamento del delta^{IO} sia di copertura dei relativi costi; in diversi richiedono che il parametro W_{kr} venga definito sulla base di una maggiore capillarità geografica o per punto di riconsegna della rete di trasporto; mentre, circa la sua pubblicazione, le posizioni sono diversificate tra chi ritiene che dovrebbe essere pubblicato in anticipo, nel giorno G, e non più modificato, facendo così prevalere l'esigenza di consentire la completa copertura delle posizioni, e chi sollecita più pubblicazioni nel corso del giorno G-1 e del giorno G stesso, con pubblicazione del valore del parametro a consuntivo alle ore 11:00 del G+1;
 - v. un operatore osserva come la semplificazione del processo ponga le basi per valutare concretamente l'opportunità di svolgere le sessioni di aggiustamento secondo tempistiche più ravvicinate;
 - w. un'impresa di trasporto minore ritiene opportuno che gli accordi citati alla precedente lettera c. vengano sottoscritti dall'RdB anche con le imprese di distribuzione non direttamente connesse alla rete di trasporto del medesimo;
 - x. un operatore ha evidenziato la necessità che nella sessione di aggiustamento vengano anche rideterminate le partite fisiche fatturabili dall'UdB ai rispettivi UdD sulla base del contratto tra le parti ossia: con riferimento ai *city gate*, oltre ai corrispettivi di scostamento, i corrispettivi CRV^{OS} , CRV^I , CRV^{BL} , SD, le perdite di rete e il GNC, come anche il corrispettivo di futura applicazione CRV^{ST} e, con riferimento ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, oltre ai corrispettivi di scostamento, i corrispettivi CRV^{OS} , CRV^I , CRV^{BL} , GST , RET , $ug3T$ e le componenti a copertura del GNC e delle perdite di rete;
 - y. in diversi concordano con gli orientamenti relativi all'adeguamento dei criteri per il calcolo dei bilanci provvisori, che dovrebbero essere correttamente modificati al fine di renderli coerenti con il futuro assetto della disciplina delle sessioni di bilanciamento;

- z. si registra un generale consenso sulla volontà di introdurre un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione per quanto attiene il valore del delta¹⁰; un'impresa di distribuzione auspica, sin d'ora, che il futuro meccanismo non generi oneri e/o rischi impropri e non commisurati rispetto al perimetro e alle potenzialità di azione delle imprese di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in relazione agli orientamenti che coinvolgono il SII, un'associazione di operatori auspica che, data la crescente importanza dello stesso per il sistema gas, venga introdotta una regolamentazione che monitori e accresca la qualità dei servizi svolti dal SII per gli UdD; in diversi ritengono fondamentale che il SII risulti destinatario di tutte le misure disponibili e che sia garantito l'esatto allineamento tra i dati anagrafici dei PdR contenuti nell'RCU e quelli nella disponibilità delle imprese di distribuzione;
- sempre con riferimento all'evoluzione del ruolo del SII, in considerazione del piano di attuazione descritto nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas, criticità vengono sollevate dalle imprese di distribuzione che hanno preso parte alla consultazione; infatti, una di esse e un'associazione di operatori, pur comprendendo la logica alla base degli sviluppi proposti e le esigenze di razionalizzazione, rilevano come la soluzione sia onerosa e poco efficiente, in quanto comporta una duplicazione di sistemi: da un lato la predisposizione di nuovi applicativi e strumenti di monitoraggio da parte del SII e, dall'altro, nuovi sviluppi da parte delle imprese di distribuzione per dotarsi delle soluzioni informatiche necessarie a dialogare con il SII nell'ambito delle attività trasferite; inoltre, viene sottolineato come il prospettato meccanismo di responsabilizzazione per il delta¹⁰ renderebbe, comunque, necessaria la prosecuzione delle attività presso le imprese di distribuzione, in parallelo alle medesime condotte dal SII; un'altra impresa di distribuzione evidenzia che lo sviluppo dei processi previsti per la fase di avvio richiede rilevanti investimenti in capo alle imprese di distribuzione stesse, mentre nel contempo si prospetta la progressiva migrazione delle competenze direttamente al SII, generando così una soluzione che non sembra ottimale a livello sistemico;
- l'RdB richiede che sia assicurata la definizione del perimetro di responsabilità del soggetto gestore dei dati (SII) e del soggetto fornitore degli stessi (impresa di distribuzione) e la corretta, completa, puntuale ed affidabile disponibilità dei dati e delle informazioni necessarie alle imprese di trasporto ai fini delle attività funzionali al bilancio mensile e alla sessione di aggiustamento; si rileva, infine, la necessità che, nel passaggio dall'utilizzo dei dati forniti dall'impresa di distribuzione a quelli messi a disposizione dal SII, siano evitate raccolte di dati in parte dalle imprese di distribuzione e in parte dal SII, così da scongiurare una disottimizzazione dell'assetto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la disciplina a regime prospetta la copertura del costo di approvvigionamento del delta^{IO} mediante l'applicazione di una apposita componente addizionale della tariffa di trasporto, avente un valore unico a livello nazionale, a garanzia del trattamento omogeneo dei clienti finali sul territorio, e che tale corrispettivo unitario variabile, CRV^{ST} , è stato introdotto con la deliberazione 782/2017/R/gas con riferimento ai soli quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto presso i *city gate* e posto pari a 0,0027 euro/Smc a partire dall'1 luglio 2018;
- sempre con la deliberazione 782/2017/R/gas è stato definito il parametro, $\gamma_{A,REMI,ric}$, di cui al comma 2.2 della deliberazione 670/2017/R/gas, che definisce la quota oggetto di compensazione con riferimento alle sessioni di aggiustamento del periodo pregresso, anche sulla base di una soglia massima γ_{max} , posta pari a 0,004 in relazione al periodo 2013-2017 e pari a zero a partire dall'1 gennaio 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce dello stato dell'arte del processo di gestione centralizzata delle misure gas nell'ambito del SII e in ragione delle motivazioni addotte dalle imprese di distribuzione circa le tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi, nonché in considerazione delle posizioni espresse da coloro che hanno preso parte alla consultazione, avviare la nuova disciplina del *settlement* gas a partire dall'1 gennaio 2020, prevedendo l'eliminazione della regola *Rank* dal prossimo anno termico 2018-2019;
- in relazione all'introduzione del parametro W_{kr} e alla profilazione dei prelievi, stabilire che l'RdB proceda:
 - aa. ad avviare uno studio finalizzato sia all'approntamento della metodologia per la determinazione del predetto parametro, sia alla verifica dei profili di prelievo ad oggi in uso e ad una loro eventuale revisione; nell'ambito di tale studio a svolgere una fase di *test* sia dei processi e dei flussi informativi previsti dal TISG sia dell'affidabilità della metodologia, potendosi avvalere delle imprese di distribuzione per la messa a disposizione dei dati necessari e del SII per le elaborazioni di competenza;
 - bb. alla determinazione del parametro W_{kr} secondo una metodologia semplificata (pubblicata sul proprio sito internet) e alla sua pubblicazione nel giorno precedente a quello di competenza k (ore 11:00), con aggiornamenti successivi fino alle ore 18:00 del giorno $k+1$ (di seguito: W_{kr} *ex post*), pur continuando ad applicarsi - fino all'avvio della nuova disciplina del *settlement* - la regola $W_{kr} = 1$ nell'ambito della definizione dei prelievi giornalieri sulla base dei profili di prelievo, in modo tale da riconoscere agli operatori un adeguato periodo di sperimentazione del

suddetto, anche ai fini dell'approvvigionamento del gas naturale necessario per la fornitura dei propri clienti;

- cc. a far data dall'1 gennaio 2020, ad applicare il W_{kr} pubblicato alle ore 11:00 del giorno di competenza (di seguito: $W_{kr} ex ante$) per la definizione dei prelievi attesi e il W_{kr} pubblicato alle ore 18:00 del giorno G+1 ai fini della determinazione degli allocati nell'ambito delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, come derivanti, in riferimento a ciascun UdB, dalla procedura *bottom-up* di aggregazione dei dati a partire dai valori giornalieri attribuiti ad ogni UdD sul *city gate*;
- con riferimento alla semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite, confermare il principio espresso in consultazione per cui l'UdB sarebbe tenuto ad approvvigionare al *city gate* quantitativi determinati sulla base: delle misure effettive, per i PdR con frequenza di rilevazione mensile e/o con dettaglio giornaliero, e dei prelievi attesi, ottenuti dall'applicazione del profilo di prelievo atteso (ossia utilizzando il $W_{kr} ex ante$) al CA_{PdR} , per i PdR con frequenza di rilevazione inferiore alla mensile; a tal fine, l'RdB provvede a rendere disponibile a ciascun UdB le previsioni sui propri prelievi attesi, aggregati su base nazionale, entro le medesime tempistiche previste per la pubblicazione del W_{kr} , con aggiornamento sino alle ore 11:00 del giorno di competenza, determinate sulla base delle informazioni che gli saranno trasmesse dal SII ad inizio anno termico e, successivamente, tempestivamente aggiornate a seguito di *switching*, voltture, nuove attivazioni e disattivazioni sulla rete di distribuzione;
 - sempre in merito al precedente punto, confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas, tranne che per quanto concerne l'istituzione del parametro $\alpha_{UdB,k}$, prevedendo che sia l'RdB ad approvvigionare la differenza tra i quantitativi immessi ai *city gate* e la somma dei prelievi attesi relativi alla totalità degli UdB attivi sui medesimi;
 - porre in capo al SII la responsabilità di mettere a disposizione dell'RdB i dati di prelievo giornalieri funzionali alla determinazione delle partite di bilanciamento e di aggiustamento, sulla base delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione provvedendo, ove necessario, alla profilazione dinamica dei prelievi, considerando il $W_{kr} ex post$, e utilizzando il CA_{PdR} e il profilo di prelievo assegnato al PdR; coerentemente, assegnare al SII il compito di determinare il parametro CA_{PdR} e di attribuire il profilo di prelievo a partire dall'anno 2019;
 - stabilire, inoltre, che sia il SII stesso, in qualità di soggetto responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l'archiviazione e la messa a disposizione delle misure agli utenti, a mettere a disposizione delle imprese di distribuzione e degli UdD i dati di prelievo come risultanti dall'applicazione del $W_{kr} ex post$ per i PdR soggetti al *load profiling*, evitando così la duplicazione dei sistemi informativi necessari a tale scopo *in primis* presso le imprese di distribuzione;

- precisare che, con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas, ossia per ciascun anno dell'intervallo 2013-2019 si applica la disciplina approvata con la deliberazione 670/2017/R/gas, e con la successiva deliberazione 782/2017/R/gas; mentre, per gli anni successivi, ai fini della determinazione delle sessioni di aggiustamento pluriennale che si svolgono a partire dal 2021, si applica la regolazione qui approvata.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modifiche da apportare alla disciplina vigente in tema di bilancio provvisorio ai sensi della deliberazione 619/2013/R/gas al fine di renderla congruente con le nuove disposizioni in materia di *settlement* gas qui approvate;
- confermare il conguaglio dei corrispettivi di scostamento e dei corrispettivi variabili sulla base dell'allocato giornaliero in esito alla sessione di aggiustamento fermo restando che i corrispettivi di scostamento potrebbe trovare applicazione, presso i *city gate*, per un periodo di tempo limitato, alla luce del richiamato intervento in corso di predisposizione in tema di revisione del processo di conferimento della capacità.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- rimandare a successivo provvedimento l'approvazione di ulteriori eventuali disposizioni che si rendessero necessarie per dare completa attuazione alla presente deliberazione in tema di approvvigionamento del gas da parte dell'RdB, compreso un possibile meccanismo di incentivazione del medesimo, da valutare anche nell'ambito della revisione degli attuali meccanismi di incentivazione per l'efficiente funzionamento del sistema di bilanciamento;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti alla definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del delta¹⁰ al *city gate*

DELIBERA

1. di approvare il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)" allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2020, fatti salvi gli articoli 4 e 7, ed i commi 5.3, 27.1 e 27.2, le cui disposizioni assumono efficacia con riferimento ai relativi adempimenti già a partire dall'anno 2019;

2. di dare mandato all'RdB affinché:
 - 2.1 pubblici sul proprio sito internet, entro l'1 luglio 2018, una metodologia semplificata per la determinazione del parametro W_{kr} , nonché il suo valore stimato alle ore 11:00 del giorno precedente a quello di competenza k , aggiornato ad opportune scadenze fino alle ore 18:00 del giorno $k+1$;
 - 2.2 avvii uno studio finalizzato sia all'approntamento della metodologia per la determinazione del parametro W_{kr} , affinché entri in vigore l'1 gennaio 2020, sia alla verifica dei profili di prelievo di cui all'articolo 5 del TISG per una loro eventuale revisione, affinché possano entrare in vigore l'1 ottobre 2019;
 - 2.3 predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti, entro e non oltre 31 luglio 2018; nell'ambito di tale proposta sono definite (i) le modalità di gestione dei casi di immissione di gas naturale a valle del *city gate* diversi dal biometano come disciplinato dalla regolazione vigente in materia, (ii) le necessarie modifiche alle informazioni rese disponibili agli utenti ai fini del proprio bilanciamento, (iii) eventuali modalità di copertura dell'esposizione alle partite economiche che potrebbero insorgere nelle sessioni di aggiustamento;
 - 2.4 definisca con il gestore del SII le modalità operative degli scambi informativi previsti dal TISG;
 - 2.5 conduca entro l'1 giugno 2019 una fase di *test* sia dei flussi informativi previsti dal TISG tra l'RdB e il SII sia dell'affidabilità della metodologia di cui al precedente punto 2.2;
 - 2.6 valuti le soluzioni più opportune finalizzate all'erogazione di un servizio nei confronti delle altre imprese di trasporto per le attività funzionali al *settlement* previste dal TISG;
3. di stabilire che per l'anno termico 2018/2019 l'aggiornamento dei valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ di cui al comma 5.3 del TISG sia effettuato con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;
4. di prevedere che le imprese di distribuzione, le cui reti siano o non siano direttamente connesse alla rete di trasporto dell'impresa maggiore, trasmettano a quest'ultima, entro le tempistiche e secondo modalità dalla medesima definite, tutti i dati e le informazioni necessari al compimento del mandato previsto ai precedenti punti 2.2 e 2.5;
5. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione n. 137/02 a far data dall'1 gennaio 2020:
 - 5.1 all'articolo 1, comma 1.1, la lettera j) è sostituita con la seguente:
"j) TISG è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas";
 - 5.2 all'articolo 16, comma 16.2, le parole "al comma 13.1 del" sono rimosse";
 - 5.3 all'articolo 16bis, comma 16bis.1, la relazione che definisce il disequilibrio dell'utente è sostituita con la seguente:

$$DS = P + \gamma_{GNM} \cdot C - T - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_E - S$$

- 5.4 sempre all'articolo 16bis, comma 16bis.1:
- a. la definizione “ P è l'energia prelevata dall'utente nel giorno gas dal sistema di trasporto determinata ai sensi del Titolo IV del TISG” è sostituita con “ P è l'energia prelevata dall'utente nel giorno gas dal sistema di trasporto corrispondente al termine $P_{UdB,k}$ di cui al comma 11.1, lettera f), del TISG”;
 - b. è introdotta la seguente definizione:
 “ C è il totale dei quantitativi consegnati ai clienti finali corrispondente alla somma del termine $C_{REMI,UdB,k}$ di cui al comma 11.1, lettera e), del TISG e del termine $CD_{REMI,UdB,k}$ di cui al comma 11.1, lettera f), del TISG;”;
6. di disporre l'eliminazione della regola *Rank* a partire dal prossimo 1 ottobre 2018;
 7. di modificare il comma 8.2 del TIB aggiungendo alle lettere a) e b) dopo le parole “agli utenti del bilanciamento” le seguenti parole “e all'RdB ai sensi dei commi 12.4 e 20.3 del TISG”;
 8. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti alla definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del delta^{IO} al *city gate*;
 9. di prevedere che con successivi provvedimenti siano disciplinati:
 - 9.1 l'attività di approvvigionamento da parte dell'RdB dei volumi a copertura del delta^{IO} e le relative integrazioni alla disciplina del bilanciamento e degli incentivi all'RdB;
 - 9.2 le modalità di copertura degli eventuali crediti non riscossi dall'RdB relativi alle partite economiche che insorgono nell'ambito del *settlement* e non già coperti ai sensi del comma 8.4 del TIB;
 10. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori e al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, per quanto di rispettiva competenza, per tutti i seguiti necessari all'implementazione nell'ambito del SII dei processi di competenza definiti nel TISG, nonché per quanto previsto ai precedenti punti 2.2 e 2.5;
 11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.a. e all'Acquirente Unico S.p.a.;
 12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni